

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2964 del 24/08/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - Ditta CASEIFICIO MONTAURO S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Salsomaggiore Terme (PR), Frazione Montauro di Bargone n. 220 - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3014 del 22/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventiquattro AGOSTO 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica del Comune di Salsomaggiore Terme;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Salsomaggiore Terme in data 19/01/2016 prot.n. 1615 acquisita al protocollo prot. n. PGPR/2016/668 del 21/01/2016, presentata dalla Ditta CASEIFICIO MONTAURO S.r.l. nella persona del Sig. Alberto Corradi in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

di Salsomaggiore Terme (PR), Frazione Montauro di Bargone n. 220, C.A.P. 43039, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** per cui la Ditta risulta essere stata autorizzata dal SUAP in data 22/10/2013;
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha chiesto il rinnovo con modifica sostanziale. La Ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente N. 2470 del 07/06/2005;
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "caseificio";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

- quanto pervenuto a seguito di specifiche richieste di Arpae – SAC di Parma prot.n. PGPR/2016/4139 del 23/03/2016 e prot.n.PGPR/2016/4140 del 23/03/2016:
- parere favorevole del Comune di Salsomaggiore Terme prot.n. 8003 del 30/03/2016, acquisito al prot.n. PGPR/2016/4484 del 31/03/2016 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
 - relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/7997 del 24/05/2016, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- le integrazioni del 24/06/2016 fornite dalla Ditta a riscontro di quanto richiesto da Arpae con nota prot.n.PGPR/2016/8826 del 07/06/2016, trasmesse dal SUAP Comune di Salsomaggiore Terme con nota prot.n. 17369 del 28/06/2016 ed acquisite al protocollo prot.n. PGPR/2016/10243 del 28/06/2016;

CONSIDERATO:

che la Ditta dichiara nella domanda AUA sopra richiamata che, in riferimento all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma "...*nulla è modificato rispetto a quanto attualmente autorizzato...*";

che lo scarico ricade in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta CASEIFICIO MONTAURO S.r.l. con legale rappresentante e gestore il Sig. Alberto Corradi, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Salsomaggiore Terme (PR), Frazione Montauro di Bargone n. 220, C.A.P. 43039, relativamente all'esercizio dell'attività di "caseificio" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che si individuano come di seguito:

S1 (come indicato nella documentazione di istanza):

- tipo di refluo scaricato: acque reflue industriali e acque reflue domestiche previo trattamento in impianto di depurazione ad ossidazione biologica costituito da equalizzazione, ossidazione totale e sedimentazione; nonchè acque meteoriche dei pluviali e di dilavamento dei piazzali;
- dimensionamento del sistema di depurazione in abitanti equivalenti: 275 A.E.;
- corpo idrico ricettore: fosso di scolo indi Torrente Ghiara;
- bacino: Torrente Stirone;
- volume scaricato: 2330,81 mc/anno + 1291,33 mc/anno di acque meteoriche;
- portata media: 6,47 mc/giorno;
- portata massima: 11,35 mc/giorno;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle seguenti disposizioni per lo scarico S1:

- 1) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'art.101 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06 e nel rispetto dell'art. 17 delle norme dell'Allegato 4 della Variante al P.T.C.P.-2008, nello specifico dalla tabella 4 allegato 5 della parte terza (con il rispetto del limite più restrittivo per il parametro azoto ammoniacale totale, minore o uguale di 5 mgN/l), in quanto rientrante in un'area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B. Tuttavia per i parametri non contemplati dalla tabella 4 ma significativi della tipologia

e caratterizzazione delle acque reflue autorizzate andranno rispettati i limiti della tabella 3 allegato 5 della parte terza del D. Lgs. 152/06.

- 2) In considerazione del fatto che lo scarico in oggetto ricade in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B e in corpo idrico poco o non significativo, così come prescritto dalle norme di attuazione della Variante del P.T.C.P.- 2008 in materia di tutela delle acque approvato (artt. 6, 7 e 17), dovranno porsi in essere tutte le iniziative necessarie al fine di convogliare gli scarichi industriali esistenti nelle reti fognarie urbane ovvero in zone meno vulnerabili, così come anche dichiarato dalla Ditta nella nota del 24/06/2016 e sopra richiamata.
- 3) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.
- 4) Il Titolare dello scarico provvederà a produrre 1 (una) autoanalisi all'anno per lo scarico S1. Tale analisi ed il relativo verbale di prelievo andranno inviati ad Arpae Sezione Provinciale di Parma. Si precisa che ogni analisi eseguita dovrà essere inviata subito dopo l'effettuazione del prelievo e a seguito di rilascio del rapporto di prova certificato da laboratorio abilitato. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae Sezione Provinciale di Parma.
- 5) Nel rispetto dell'art. 9 dell'Allegato 4 alle Norme del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con delibera di Consiglio Provinciale n.118 del 22.12.2008, nelle aree di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B non sono ammessi nuovi depositi e stoccaggi di rifiuti, così come definiti dalle specifiche normative di riferimento vigenti. Nel caso di depositi e stoccaggi di rifiuti esistenti, dovranno essere rispettati i disposti del secondo capoverso dell'art. 9 sopracitato.
- 6) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibili in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore,

dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.

- 7) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.
- 8) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 9) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:
 - a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
 - b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

- 10) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.

- 11) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal Gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico dovrà far pervenire ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento.
- 12) La gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne di pertinenza della Ditta dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della D.G.R. N.1860 del 2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale adeguato sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente.
- 13) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di

Parma prot.n.PGPR/2016/7997 del 24/05/2016 (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché delle seguenti prescrizioni:

- per l'emissione n. 1, i dati relativi al periodo di marcia controllata dovranno essere inviati ad Arpae Emilia-Romagna - Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata di cui al punto precedente, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata sopra indicato senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto ad ogni effetto di legge** relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Salsomaggiore Terme si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Salsomaggiore Terme. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Salsomaggiore Terme, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Comune di Salsomaggiore Terme.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Salsomaggiore Terme all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 6426/2016

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazione e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna


Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

ALLEGATO 1

PGPR2016/484 del 31/03/2016



CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME
SETTORE 3 - TERRITORIO E INFRASTRUTTURE
Servizio Ambiente - Sportello Unico

viale Romagnosi, 7 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) - C.F. e P.I. 00201150349
Tel. (0524) 580239 - Telefax (0524) 580299 - www.comune.salsomaggiore-terme.it

Prot. gen. n. 8003

Salsomaggiore Terme,

30 MAR 2016

Spett. ARPAE

V.le Bottego, 9

43121

PARMA

PEC: aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: TRASMISSIONE PRATICA DI SPORTELLO UNICO.

Istanza di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - ditta Caseificio Montauro posto in Salsomaggiore Terme - Bargone Montauro, 220 per l'insediamento sito in Comune di Salsomaggiore Terme, Frazione Scipione, 19 - **Parere matrice rumore e scarichi in atmosfera.**

In risposta a Vs. nota prot. n. 2016/6426 (ns. prot. n. 7507 del 23/03/2016) con la quale si richiedono i pareri di competenza relativamente alla pratica in oggetto, vista la documentazione allegata alla richiesta pervenuta al prot. gen. SUAP n. 4654 del 18/02/2015, per quanto riguarda la matrice rumore e gli scarichi in atmosfera si esprime parere favorevole.

Distinti saluti.

L'Ing. Capo Direttore del Settore 3



Servizi al Territorio
Responsabile SUAP Delegato
(Ing. Rossano Varazzoni)

ALLEGATO 2

PGPR/2016/7997 del 24/05/2016



Rif. SUAP n° 4654 del 18/02/2015

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC

Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 4654 del 18/02/2015 Comune di Salsomaggiore Terme. Relazione Tecnica

Ditta: **Caseificio Montauro s.r.l.**
località Montauro di Bargone n.220, Salsomaggiore Terme (PR)

Dall'esamina della documentazione allegata alla pratica SUAP SUAP 4654 del 18/02/2015 del Comune di Salsomaggiore Terme e relativa alla domanda presentata per l'istanza di AUA D.P.R. n. 59/2013 dalla Ditta in oggetto descritta inerente la seguente richiesta

- matrice emissioni in atmosfera

di seguito si esprime la valutazione di competenza.

Matrice:emissioni in atmosfera

Considerato che:

1. la Ditta risulta essere autorizzata alle emissioni in atmosfera con Determina n° 2470 del 07/06/2005; di tale autorizzazione si richiede il rinnovo modifiche sostanziali, ossia sostituzione del generatore di calore alimentato a gas metano con un nuovo generatore di maggiore potenzialità e sempre alimentato con gas metano;
2. risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
3. l'attività industriale prevede **"trasformazione di latte in formaggio grana parmigiano reggiano"**;
4. è stato verificato che le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento non siano soggette a quanto previsto dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i. e non sono fra quelle considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 come pure i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006;
5. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II, dell'Al. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.);
6. l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpa.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpa.emr.it

7. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
8. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
9. si è preso atto della presenza di una emissione che non è tenuta al rispetto di limiti, e precisamente:
emissione n. 02 "Generatore a gasolio di emergenza" della potenzialità di 25 kW;
10. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e precisamente:
 - **emissione n. 01 - "impianto di produzione vapore alimentato con gas metano"** con potenzialità pari a 698 kW

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Si ritiene che:

il Caseificio Montauro srl **possa essere autorizzato** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "lavorazioni lattiero casearie" da svolgere negli impianti siti in località Montauro di Bargone n. 220, Comune di Salsomaggiore Terme (PR), subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'emissione n. 1 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo di marcia controllata può coincidere con il minimo richiesto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.
- Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 195/2011 avente ad oggetto "semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera" si informa che:
- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti dovrà essere inviata ad Arpae;
- i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae;

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita Arpae. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di **latte lavorato** utilizzata verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.

8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere mantenere un registro di autocontrollo che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatore di attività quale la quantità di latte lavorato e di combustibili utilizzati.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	Caseificio Montauro s.r.l.
Partita IVA / Codice fiscale :	00741930341
Sede legale :	località Montauro di Bargone n.220, Comune di Salsomaggiore Terme (PR),
Legale rappresentante :	Corradi Alberto
Sede locale impianti :	località Montauro di Bargone n.220, Comune di Salsomaggiore Terme (PR).
Coordinate UTM_X :	
Coordinate UTM_Y :	
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Lavorazioni lattiero casearie
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Latte lavorato [ton/anno]
Potenzialità dichiarata di Indicatore 1:	6216
Indicatore 2:	Metano - gasolio [m ³ /anno]
Parametri di esercizio	

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpa.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpa.emr.it

Ore/giorno funzionamento:	3
Giorni/anno funzionamento :	365
Altezza media sbocco emissione :	8 m
Temperatura media emissioni :	291°K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni kg/anno	
Ossidi di Azoto (espressi come NOx) :	256 kg/anno
Monossido di carbonio (CO) :	480 kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂) :	157634 kg/anno

Il Tecnico Istruttore
Giovanni Saglia

La Responsabile del Distretto di Fidenza
Clara Carini

Documento firmato digitalmente

Sinadoc:/2016

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.